

TI_GERICHTE 38.2004.53 vom 24. Juni 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.53

FR: TI_GERICHTE 38.2004.53 du 24 juin 2004

IT: TI_GERICHTE 38.2004.53 del 24 giugno 2004

Regeste

assicurato sospeso dal diritto alle indennità di disocc. per 7 giorni per insuff. ricerche di lavoro effettuate nei 2 mesi precedenti l'annuncio al collocamento. Sanzione ridotta dal TCA a 3 giorni visto che l'assicurato ha comprovato delle ricerche svolte durante uno dei mesi precedenti l'iscrizione

Erwägungen

E. 37

pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. 2.3. La decisione impugnata è stata emanata dall'URC di _____. Gli URC, in virtù dell'art. 85b LADI e sulla base delle competenze conferite loro tramite una direttiva interna dalla Sezione del lavoro, sono competenti a infliggere agli assicurati delle sospensioni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro insufficienti e, in modo più generale, a sanzionare gli assicurati che non si attengono alle prescrizioni di controllo ai sensi dell'art. 17 LADI (cfr. la sentenza del TCA del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. n. 38.2003.55 e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg., in particolare 220-222). Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 15 ottobre 2003, ha comunque già modificato il Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 precisando espressamente all'art. 2a lett. e i compiti delegati agli URC dalla Sezione del lavoro (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282). Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del 5 novembre 2003 del Consigliere federale Joseph Deiss di cui all'inc. 38.2003.55). Il ricorso contro la decisione su opposizione del 24 giugno 2004, inoltrato dall'assicurato il 19 luglio 2004, ovvero entro 30 giorni dall'emissione del citato provvedimento (cfr. art. 60 LPGA), è pertanto ricevibile. Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito del ricorso. Nel merito 2.4. Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24

novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 24 giugno 2004). Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento, vale a dire in gennaio, febbraio e marzo 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione. 2.5. La terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003. Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che: " Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro." L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che " Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediare. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). In una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha riconfermato questo principio, argomentando: " Nach der Rechtsprechung muss die versicherte Person bereits vor der Beendigung der bisherigen Erwerbstätigkeit (ARV 1993/94 Nr. 26 S. 184 Erw. 2b) und vor der Meldung beim Arbeitsamt (ARV 1982 Nr. 4 S.

E. 40

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen. Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228) In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.). In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che: " (...) 2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzschiädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02) 2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

E. 45

S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso

l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosser Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.10. In una sentenza del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata, il TFA ha ancora ribadito la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato: " (...) 1. L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LADI). Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LADI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1). 2. L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000. 3. 3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LADI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25

novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a). 3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI). 4. Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01) In un'altra sentenza del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03), il TFA ha confermato ancora una volta la necessità di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo precedente l'annuncio al collocamento. Al riguardo l'Alta Corte ha osservato: " (...) 3. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. 3.1 Gemäss Rechtsprechung ist der Einstellungsgrund nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG schon dann gegeben, wenn die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren Obliegenheiten nicht nachgekommen ist. Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (ARV 2003 Nr. 10 S. 119 Erw. 1 mit Hinweisen). Dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Geltend gemacht wird vielmehr, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen setze voraus, dass die Verwaltung die versicherte Person auf die Pflicht, sich um eine neue Anstellung zu bewerben, und die bei Unterlassung drohende Sanktion aufmerksam gemacht habe. Ohne diesen Hinweis könne die versicherte Person den besagten Einstellungsstatbestand nicht erfüllen. 3.2 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, von der

abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b, 1981 Nr. 29 S. 127 Erw. 2a; zuletzt: unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98). Die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht - ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98; vgl. auch ARV 1980 Nr. 44 S. 109). Diese Rechtsauffassung verstösst entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Sodann ist auch BGE 124 V 233 Erw. 5b nicht so zu verstehen, dass nur ein ab der Anmeldung gezeigtes Verhalten die Schadenminderungspflicht verletzen und zu einer Einstellung führen kann. Die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers rechtfertigen ebenfalls keine andere Betrachtungsweise. Das gilt namentlich auch für den Hinweis auf die gesetzliche Regelung, wonach die versicherte Person die Kontrollvorschriften erst ab der Anmeldung zu erfüllen hat (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Zweck der Kontrollvorschriften ist es, die versicherte Person dazu zu bringen, sich den offiziellen Vermittlungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, und die materiellen Anspruchsvoraussetzungen der Arbeitslosigkeit und der Vermittlungsfähigkeit überprüfen zu können (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 259). Dies schliesst eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen vor der Anmeldung unterlassenen Arbeitsbemühungen nicht aus. Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV hat die versicherte Person denn auch bei der Anmeldung den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen. Dies verdeutlicht, dass die Pflicht zur Stellensuche bereits vor der Anmeldung und den damit gegebenenfalls verbundenen behördlichen Hinweisen besteht. Wollte man der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung folgen, stünde es im Belieben der versicherten Person, nach Erhalt der Kündigung mit der Anmeldung - diese ist spätestens am ersten Tag, für den Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird, vorzunehmen (Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 lit. a AVIG) - zuzuwarten und damit vorläufig auf Arbeitsbemühungen verzichten zu können, ohne deswegen eine Einstellung gewärtigen zu müssen. Dies widerspricht der Zielrichtung des Gesetzes. 4. Das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers war bis 31. Dezember 2002 befristet, welcher Beendigungszeitpunkt ihm überdies durch Mitteilung des Arbeitgebers vom 24. September 2002 bestätigt wurde. Dies ist ebenso unbestritten wie die Feststellung im Einspracheentscheid und im kantonalen Gerichtsentscheid, wonach der Versicherte für die drei folgenden Monaten Oktober bis Dezember 2002 gesamthaft sechs Stellenbewerbungen aufzuweisen hat. Wie das beco im Einspracheentscheid vom 7. April 2003 zutreffend dargelegt hat, ist eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen nicht möglich. Ob die Arbeitsbemühungen quantitativ genügen, beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, a.a.O., S. 256 Fn 1330; vgl. auch ARV 1990 Nr. 5 S. 38). Im vorliegenden Fall führt dies mit Verwaltung und Vorinstanz zu der Feststellung, dass lediglich sechs Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten selbst dann nicht zu genügen vermögen und dies der versicherten Person zum Verschulden gereicht, wenn sie in diesem Zeitraum noch in der bisherigen vollzeitlichen Anstellung tätig

war und deshalb die Stellensuche allenfalls erschwert war. Der Beschwerdeführer ist nach der Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeitslos geworden und hat Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen, wofür die unterlassenen Arbeitsbemühungen als mit kausal zu betrachten sind. Es hat daher eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu erfolgen. Soweit der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, die Verwaltung habe ihn ungenügend und falsch über seine Pflichten informiert, weshalb keine Sanktion erfolgen dürfe, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine allenfalls unvollständige Information vermöchte ihn im Lichte der vorstehenden Darlegungen (Erw. 3.2) nicht zu entlasten. Was die angeblich falsche Auskunft betrifft, hat der Versicherte im kantonalen Verfahren ein Telefonat mit der Verwaltung erwähnt. Dieses betraf aber nach seiner eigenen Darstellung den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht die hier interessierende Frage der Arbeitsbemühungen, weshalb sich daraus von vornherein auch nach Treu und Glauben nichts zu seinen Gunsten ergibt. Dies gilt unbeschadet von der Richtigkeit der Auskunft und ohne dass die weiteren Voraussetzungen für den Vertrauensschutz infolge falscher behördlicher Auskunft (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223) geprüft werden müssten. 5. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Der Beschwerdeführer hat sich während immerhin drei Monaten nicht genügend um Arbeit bemüht. Verwaltung und Vorinstanz haben deswegen mit einer der Praxis entsprechenden pauschalen, aber ausreichenden Begründung auf ein leichtes Verschulden im mittleren Rahmen geschlossen und die Dauer der Einstellung auf 10 Tage festgesetzt. Ein triftiger Grund, welcher eine abweichende Ermessensausübung als näher liegend erscheinen liesse (BGE 126 V 362 Erw. 5d mit Hinweis), wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Dies führt zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde." (STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03) 2.11. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato ha lavorato in qualità di aiuto-cuoco presso _____ SA di _____ dal 20 dicembre 2003 al 18 gennaio 2004, data quest'ultima nella quale ha ricevuto dal datore di lavoro la lettera di licenziamento (cfr. doc. X 1h). In seguito, egli ha lavorato in qualità di cuoco presso l'_____ di _____, dal 25 gennaio 2004 al 31 marzo 2004, così come previsto dal contratto di durata determinata sottoscritto dalle parti in data 15 febbraio 2004 (cfr. doc. X 1i). Egli si è poi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 2 aprile 2004, dichiarando di cercare un'occupazione come giardiniere, operaio edile (cfr. doc. X 1g). Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato all'amministrazione nessuna ricerca per il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione. Egli ha comunque comunicato al proprio consulente del personale di avere effettuato delle ricerche di lavoro telefoniche e che avrebbe provveduto ad apportarne le prove in occasione dell'incontro successivo (cfr. doc. X 1f). Il 7 maggio 2004 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione due ricerche di lavoro svolte nel mese di marzo 2004 precedente l'iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. X 1e). L'amministrazione, con decisione formale del 7 maggio 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 11 giorni (cfr. doc. A38). Tale provvedimento è stato poi parzialmente modificato con decisione su opposizione del 24 giugno 2004, con la quale l'amministrazione ha ritenuto valide e sufficienti le prove addotte dall'assicurato relative alle ricerche di lavoro da lui compiute telefonicamente durante il mese di febbraio 2004, comprovate dai tabulati telefonici prodotti dall'assicurato, motivo per il quale la sanzione di 11 giorni è stata ridotta

a 7 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. VII 2). L'art. 42 LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in vigore; cfr. consid. 2.2.), prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA." Nel caso di specie, il 7 aprile 2004 il consulente del personale dell'assicurato gli ha inviato una "Richiesta di giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le insufficienti ricerche di lavoro relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004 entro il 7 maggio 2004, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. X 4.1). Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando all'assicurato la richiesta di giustificazione citata (cfr. doc. X 4.1), ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione. Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

2.12. Dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto per il collocamento a partire dal 2 aprile 2004 (cfr. doc. X 1g). In precedenza, a partire dal 20 dicembre 2003, egli aveva lavorato in qualità di aiuto-cuoco presso la società _____ SA di _____, fino al 18 gennaio 2004, data nella quale, conformemente a quanto indicato nella lettera di disdetta datata 14 gennaio 2004 (cfr. doc. X 1h), si è interrotto il rapporto di lavoro a causa della non conformità del profilo dell'assicurato alle aspettative del datore di lavoro. In seguito, l'assicurato ha lavorato, tramite un contratto di durata determinata, presso l'_____ di _____, in qualità di cuoco, dal 25 gennaio 2004 al 31 marzo 2004 (cfr. doc. X 1i). Il 7 aprile 2004 l'assicurato, in occasione del primo appuntamento presso l'URC, non ha saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro per il periodo precedente l'annuncio al collocamento (mesi di gennaio, febbraio e marzo 2004), informando tuttavia il proprio consulente del personale di avere effettuato alcune ricerche di lavoro per telefono e di poterne apportare la prova al colloquio seguente (cfr. doc. X 1f). E in effetti, all'appuntamento del 7 maggio 2004 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione due lettere di risposta, entrambe purtroppo negative, ricevute da due potenziali datori di lavoro contattati durante il mese di marzo 2004: una risposta, datata 11 marzo 2004, ricevuta dal _____ di _____

(cfr. doc. A6) e un'altra, datata 25 marzo 2004, dell'_____ di _____ (cfr. doc. A7). In sede di opposizione l'assicurato ha trasmesso all'amministrazione una lista di datori di lavoro contattati telefonicamente nei mesi in questione ed i relativi tabulati telefonici comprovanti le avvenute comunicazioni (cfr. doc. III A35). L'amministrazione, valutata la documentazione prodotta, ha ritenuto valide le ricerche di lavoro svolte dall'assicurato durante il mese di febbraio 2004, giungendo quindi alla conclusione, nella decisione su opposizione del 24 giugno 2004, che egli debba essere sanzionato per mancate ricerche durante il mese di gennaio 2004 (non è stata infatti comprovata nessuna telefonata ai datori di lavoro indicati dal ricorrente) e per insufficienti ricerche nel mese di marzo 2004 (solo due ricerche di lavoro dimostrate tramite le risposte scritte inviate dai potenziali datori di lavoro contattati dal ricorrente), mentre invece non debba ricevere nessuna sanzione per quanto concerne le ricerche del mese di febbraio 2004, per un totale di 7 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. A1). Con il proprio ricorso (cfr. doc. I), l'assicurato ha inviato al TCA le prove scritte delle ricerche da lui svolte durante il mese di gennaio 2004 e marzo 2004, osservando di avere corretto alcune imprecisioni risultanti sul precedente elenco dei datori di lavoro da lui contattati trasmesso all'amministrazione. In particolare, egli ha trasmesso copia di otto conferme scritte, sottoscritte dai potenziali datori di lavoro (tutti alberghi e ristoranti situati a _____) presso i quali l'assicurato si è recato personalmente nel corso del mese di gennaio 2004 al fine di reperire una nuova attività, attestanti le avvenute ricerche di lavoro (cfr. doc. I A10-A17). L'amministrazione al riguardo non ha formulato nessuna osservazione, limitandosi a rilevare, in sede di decisione su opposizione che dai tabulati telefonici non emerge che l'assicurato abbia contattato, nel mese di gennaio 2004, i potenziali datori di lavoro da lui indicati (cfr. doc. A1), mentre in sede di risposta di causa non ha fatto che riconfermare le motivazioni riportate nella decisione su opposizione (cfr. doc. VII). A tal proposito, occorre osservare che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), la giurisprudenza esige che gli assicurati comprovino le ricerche di lavoro effettuate di persona tramite l'apposizione del timbro da parte del potenziale datore di lavoro o tramite qualsiasi altra prova scritta che dimostri che la ricerca è effettivamente avvenuta; anche in caso di ricerca telefonica, occorre che l'assicurato possa riuscire a comprovare questa ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95). Tutto ben considerato, a mente del TCA le ricerche di lavoro compiute di persona dall'assicurato durante il mese di gennaio 2004 e comprovate dall'apposizione della firma e del timbro del datore di lavoro contattati sulle lettere prodotte dall'assicurato (cfr. doc. VII A10-A17) devono essere ritenute sforzi sufficienti al fine di reperire un nuovo lavoro e non possono quindi essere oggetto di sanzione. Lo stesso discorso non può invece valere per il mese di marzo 2004, mese per il quale l'assicurato ha potuto dimostrare di avere compiuto unicamente due ricerche di lavoro, confermate dalle risposte scritte, con esito negativo, inviate l'11 marzo 2004 e il 25 marzo 2004 da due potenziali datori di lavoro contattati dall'assicurato (cfr. doc. A6 e doc. A7). Ora, pur considerando l'impegno profuso dal ricorrente nell'intento di trovare un nuovo posto di lavoro durante i tre mesi compresi fra gennaio e marzo 2004 durante i quali ha lavorato tramite un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi presso l'_____ di _____ e pur tenendo conto della difficile situazione familiare dell'assicurato (problemi di salute della moglie), secondo questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5.-2.6. e 2.9-2.10.) egli avrebbe dovuto compiere maggiori sforzi al fine di trovare una nuova occupazione durante il mese di marzo 2004, quando il rapporto di lavoro a tempo

determinato stava ormai per scadere e il rischio di ritrovarsi senza lavoro diveniva sempre più reale. Va comunque sottolineato che per il mese di gennaio 2004, anche qualora l'assicurato non fosse stato in grado di comprovare le ricerche di lavoro, una sanzione di 4 giorni sarebbe stata eccessiva. Infatti l'obbligo di cercare lavoro è iniziato soltanto al momento del licenziamento ricevuto dalla società _____ SA di _____, vale a dire in data 18 gennaio 2004. 2.13. Il ricorrente ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno nel periodo precedente l'annuncio al collocamento (cfr. consid. 2.5.). Di conseguenza l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione. Nel caso concreto, l'URC ha inflitto all'assicurato una sospensione di 7 giorni, conformemente alle direttive in vigore (cfr. consid. 2.8.). Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che l'amministrazione ha inflitto all'assicurato una sospensione di 7 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione così composta: 4 giorni per mancate ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2004 e 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di marzo 2004, mentre invece, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.12.), l'assicurato ha realmente svolto delle ricerche di lavoro durante il mese di gennaio 2004, come confermato da alcuni potenziali datori di lavoro tramite degli scritti recanti la loro firma e il loro timbro (cfr. doc. VII A10-A17). L'amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto infliggere all'assicurato una sanzione unicamente per insufficienti ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2004, infrazione che, in base alle direttive in vigore, comporta una sanzione minima di 3 giorni. Di conseguenza, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che la sanzione di 7 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all'assicurato non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.) e va pertanto ridotta a 3 giorni. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è parzialmente accolto. § La decisione dell'URC di _____ del 24 giugno 2004 è riformata nel senso che RI 1 è sospeso per 3 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente
Cattaneo Fabio Zocchetti Il segretario Daniele